



N. 5180/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.



Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

SCIOLGENDO LA RISERVA CHE PRECEDE; LETTI gli atti;

RITENUTO che a norma dell'art.185 bis c.p.c. *"il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa"*;

rilevato che allo stato non può dirsi ancora conclusa l'istruttoria, rilevato che le parti controvertono sul diritto alla restituzione di somme indebitamente versate (indebito *ob causa finitam*) e sul diritto al risarcimento del danno non patrimoniale;

ritenuto che **la natura della controversia e delle questioni oggetto di contrasto** ben giustifica l'iniziativa, da parte di questo giudice, volta ad individuare una **proposta transattiva**, finalizzata soprattutto a **neutralizzare costi ed alea dell'attività istruttoria eventualmente a compiersi, con conseguente ulteriore appesantimento, altresì, dei costi di difesa (onorari di avvocato, ctu , ctp)**;

rilevato che la risoluzione della controversia implica la soluzione di questioni attinenti:





- Alla inefficacia della clausola contrattuale che esclude la ripetibilità dei costi di finanziamento, per contrasto con la normai imperativa di cui all'art. 125 TUF, nella sua formulazione antecedente alla novella del 2010 e secondo cui *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*;;
- Alla qualificazione delle somme delle quali si discute in termini di spese *recurring* o *up front*, rilevato in proposito che le stesse sembrano aver contribuito a determinare il costo complessivo del finanziamento, tanto ciò vero che le somme dovute per i titoli in discorso, hanno partecipato all'integrazione del taeg del contratto, con la conseguenza che questi costi potrebbero dover essere equamente ridotti in caso di estinzione anticipata, come stabilito dall'art. 125, nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti;
- Che il criterio di calcolo suggerito da parte convenuta potrebbe risultare non univoco e non l'unico, trattandosi di ridurre equitativamente la somma;
- Che la domanda risarcitoria promossa potrebbe non risultare fondata, stante la mancata prova della stessa;





- Considerato che parte convenuta non si è presentata al procedimento di mediazione, senza addurre un giustificato motivo, con le conseguenze di legge che ne derivano, anche in ordine alla possibilità di trarre argomenti di prova dal relativo comportamento;
- Alla inopponibilità del versamento delle somme riscosse ad altri soggetti, in virtù di accordi interni, sia per il principio espresso dall'art 1372 cc, secondo cui il contratto (accordo interno tra l'*accipiens*-convenuto ed il beneficiario finale) non produce effetto nei confronti dei terzi (*tradens*-attore), sia per il disposto dell'art 1705 co I e co II primo periodo cc, secondo cui, salvo il caso eccezionale di cui al secondo periodo del co II dell'art 1705 cc, non ricorrente nel caso di specie, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante.

rilevato che, in ottica meramente transattiva, le parti ben potrebbero fissare nella **somma di euro 3000,00 l'importo dovuto a qualsiasi tacitazione delle pretese attoree;**

ritenuto che in caso di accettazione della proposta conciliativa testè formulata le parti vedrebbero neutralizzata l'obiettivo alea allo stato sussistente e che potrebbe in astratto portare all'accoglimento (totale o parziale) o al rigetto della domanda;

ritenuto che, in caso di accordo delle parti sull'importo appena individuato, verrà formulato da questo Giudicante ulteriore sforzo volto a consentire il raggiungimento di un accordo sul governo delle spese di lite sinora maturate, assumendo quale scaglione di





riferimento l'importo della transazione, utilizzando i valori medi relativi alle attività processuali già compiute, con incremento massimo correlato al contributo dato alla transazione;

PQM

Formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. e fissa l'udienza del 5/3/2020 termine fino a 30 giorni prima di detta udienza affinché ciascuna parte comunichi (a mezzo PEC indirizzata al difensore di controparte) l'eventuale disponibilità ad accettare tale proposta.

Invita le parti a depositare telematicamente, almeno 20 giorni prima della prossima udienza, nota con cui si evidenzierà l'adesione o meno a detta proposta, motivando l'eventuale rifiuto.

Evidenzia che, in caso di fallimento dell'accordo per mancata disponibilità dell'una o dell'altra parte, il comportamento processuale inspiegabilmente ostruzionistico delle parti **verrà adeguatamente valutato da questo giudice ai fini di quanto previsto dall'art.91 e 96 3° comma c.p.c.**, ciò laddove detto rifiuto risulti, all'esito della lite, essere stato ingiustificato, **nonché come argomento di prova ex art 116 co II cpc.**

Si comunichi alle parti.

15/07/2019.

Il Giudice



(dott. Andrea Fabbri)

